

**REGNO DEL MAROCCO**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**CORTE D'APPELLO DI RABAT**  
**CAMERA PENALE**

**DOSSIER N° 22/2003/823**  
**SENTENZA N° 585**  
**in data 03/10/2003**

**IN NOME DEL RE**

in data 03 ottobre 2003, la CAMERA PENALE del TRIBUNALE D'APPELLO di RABAT, costituita dai Signori:

- ABDELAZIZ BENCHEKROUNE            PRESIDENTE
- MOHAMED ASSARRAJ                CONSIGLIERE
- AHMED BEN ZAKOUR                CONSIGLIERE

e con la presenza del Signor ABDELKARIM ACHAFII RAPPRESENTANTE DELLA PROCURA GENERALE e con l'aiuto del Signor BOUCHAIB NAJM EDDINE in qualità di SEGRETARIO,

**HA EMESSO LA SEGUENTE SENTENZA:**

il signor PROCURATORE GENERALE presso questo tribunale contro il nominato:

ABOU EL KASSIM BRITEL, alias ABDERRAHIM e BOUCHAIB, marocchino, nato nel 1967 a Casablanca dai genitori Idriss Ben Bouali e Essediya El Amrani, sposato senza figli, elettricista, abitante a Bergamo, Italia. Il suo indirizzo in Marocco: Rue Haj Mansour secteur C N° 343. Fouarat Kenitra, carta d'identità n° C258779, difeso dall'Avvocato Zarach, avvocato del Foro di Rabat,

sospettato del crimine di costituzione di una banda armata per preparare e commettere atti terroristici nel quadro di un progetto collettivo con scopo di eversione del sistema e tenuta di riunioni senza autorizzazione ed esercizio di attività in un'associazione non autorizzata, che viene punita dagli articoli 293-294 e 218-1/9 e 5 e 8 del [codice] ausiliare per la costituzione delle associazioni, e 3 e 9 del [codice] ausiliare per l'organizzazione di riunioni, approvato il 15 settembre 1958, che sono stati sostituiti dai [codici] ausiliari del 10/04/1973 e 23/07/2002, ed in applicazione dell'art.196 del codice di procedura penale.

**I FATTI:**

Basandosi sulla decisione del G.I.P., in data 13/09/2001, il giudice ha rinviato il sospetto al questa Camera Penale con l'accuse sopra citate.

I fatti sono riassunti nel verbale della Polizia Giudiziari n° 4181/P.G.

In data 16/09/2003 è stato arrestato il nominato ABOU EL KASSIM BRITEL, alias ABDERRAHIM e BOUCHAIB, in base a quanto riferito nel verbale n° 3695/P.G. in data 13/08/2003, che ha contribuito ad individuare un gruppo di elementi della Jamaâ Islamia [Gruppo Islamico] marocchina che stava progettando di commettere atti criminali per rendere instabile il Paese, colpendo la pace interna del Paese, e tra questi elementi risultava l'accusato Abou El Kassim.

La Polizia Giudiziaria conferma che quest'ultimo ha dichiarato che, mentre assisteva alle lezioni al Centro Culturale Islamico di Milano, ha stretto legami con un gruppo della Salafia Jihadia ed ha continuato a partecipare alle loro riunioni a Bergamo, convincendosi in questa tendenza soprattutto dopo aver letto molti libri, ascoltato e visto cassette e videocassette in merito che incitavano al jihad ed alla sua diffusione.

E quindi ha deciso di andare in Afghanistan per combattere a fianco dei Talebani. E quindi ha raggiunto il campo di al-Qaida "al Farouk" a Lokar sotto il comando del nominato Mohamed al Masri (egiziano), aiutante di Osama Bin Laden, dove è stato sottoposto ad allenamenti militari che consistevano specialmente nel come fabbricare esplosivi, smontare armi e tecniche di combattimento.

Dopo di che è tornato in Italia e ha partecipato a tanti incontri organizzati da islamisti marocchini sia al Centro Culturale Islamico di Milano, dove ha assistito a lezioni di "al Fizazi", sia alla Moschea di Varese dove

al sospetto è stato chiesto dal nominato Abdel Magid Zargoute alias Abou El Baraa di donare 20.000 dirhams raccolti a beneficio dei mujahidin in Bosnia, Cecenia e Afghanistan.

E nell'estate del 2001 è tornato in Afghanistan, dove è stato ospitato dai volontari marocchini a Kabul in una villa fino...

È entrato in Pakistan all'inizio del 2002 con l'aiuto delle Organizzazioni Islamiche Pakistane, come "Jaich Mohamed" e "Badr al Mujahidin" e "Lachur Taiba".

E l'accusato è stato presentato al Procuratore del re presso questo tribunale in data 16/09/2003, che ha contestato al sospetto un'inchiesta del G.I.P. con l'accusa di banda armata con finalità di terrorismo allo scopo di eversione de sistema generale, riunioni senza permesso, ...

L'accusato ha dichiarato volontariamente al G.I.P. di essere religioso praticante e che è partito dall'Italia per l'Afghanistan, nell'anno 1999 ed ha partecipato a tanti campi d'addestramento dove ha praticato allenamenti militari al campo di al-Qaida "al Farouk" ed ha partecipato alla guerra in prima linea, e per via del suo stato di salute è rientrato in Italia.

E poi è ripartito un'altra volta per l'Afghanistan nel 2001 dove ha conosciuto tutti i membri della Jamaâ Marocchina Combattente ed ha prestato giuramento al suo leader Abou Issa.

E durante l'interrogatorio ha dichiarato di vivere in Italia, dove è sposato con un'italiana convertita all'Islâm e che spesso di recava alla Moschea di Bergamo, dove abita. E che ha deciso di partecipare alla guerra contro i miscredenti che hanno dichiarato guerra ai musulmani ceceni, e che voleva partecipare al Jihad in generale. È partito per l'Afghanistan ... dopo la sua cattura in Pakistan è stato portato in Marocco.

Dopo l'interrogatorio il G.I.P. ha deciso di rinviare il sospetto a questa Camera Penale con le accuse sopraccitate. Dopo che il Procuratore Generale del Re ha emesso l'ordine di convocazione in data 24/09/2003 e per la seduta del 30/09/03 è stata fissata la causa relativa al dossier, alla quale l'accusato, in stato d'arrestato è stato portato, difeso dall'Avvocato Ben Sahraoui, sostituito poi dall'avvocato Zarach, che ha chiesto un rinvio per preparare la difesa, ed il tribunale ha rimandato la seduta al 03/10/2003.

Alla seduta del giorno 03/10/2003 l'accusato è stato portato in stato d'arresto e difeso dall'avvocato Zarach del Foro di Rabat.

Dopo che la Corte si è accertata dell'identità dell'accusato, l'avvocato Zarach ha chiesto di difendere l'accusato dal punto di vista dei vizi di procedura, prima dell'accusa e di sospendere l'arresto

- a causa del periodo di fermo eccessivo patito dall'accusato e non conforma con la legge vigente,
- ed essendo avvenuto l'arresto fuori dal territorio nazionale, cioè in Pakistan.

Invece il rappresentante della Procura Generale ha dichiarato che il periodo di fermo ha rispettato la durata prevista dalla legge. Allora l'Avvocato Zarach ha chiesto al Tribunale un provvedimento complementare per accertarsi che il periodo di fermo fosse stato conforme alla legge. La giuria, dopo aver studiato il caso ha stabilito che l'accusato è stato messo in stato di fermo il 10/09/2003 a partire dalle ore 10 della mattina, ed è stato presentato al Signor Procuratore Generale del Re il 16/09/2003 alle ore 10 di mattina, dopo che il periodo di fermo era stato prolungato delle 96 ore supplementari con un'autorizzazione scritta del Signor Procuratore Generale del re in data 12/09/2003.

Il Tribunale ha deciso di accettare l'istanza relativa alla procedura e di rifiutarla nella sostanza. Dopo di che l'avvocato Zarach ha presentato istanza con lo scopo di ritardare lo svolgimento della causa per il tempo necessario per presentare ricorso contro la decisione presa dalla Corte, e l'ha presentata al Proc. Gen. del Re, che ha respinto l'istanza perché non conforme alla legge. Invece l'avvocato Zarach ha insistito per l'accoglimento dell'istanza in base all'art. 522 del Codice di Proc. Penale. Dopodiché la Corte, basandosi sull'art. 401 del C.P.P. ha rifiutato di proseguire la discussione in merito.

Poi, l'avvocato Zarach ha presentato un'istanza di rifiuto del verbale della Polizia Giudiziaria, a causa del fatto che i parenti dell'accusato non sono stati avvisati e perché l'accusato è stato messo in stato di fermo in base agli art. 68 e 69 del C.P.P. ed ha insistito nel respingere la decisione del G.I.P. fino ad annullarla in base all'art 211 del C.P.P. che non è stato rispettato, e poi sugli art. 212 e 214 del C.P.P. per il mancato rispetto dei diritti umani e che ci si dovrà limitare solo a quello che emergerà nella seduta, come precisa l'art.289.

Invece il rappresentante della Procura Generale ha sostenuto:

- da un lato, che il verbale della Polizia Giudiziaria rispetta tutte le condizioni di legge,
- dall'altro, che la decisione del G.I.P. è diventata definitiva.

Dopodiché la Giuria ha discusso ed il Tribunale si è pronunciato a favore delle accuse contro l'imputato, il quale ha negato tutto quanto dei fatti che gli sono stati addebitati, e che lui risiede in Italia e non è mai stato in Afghanistan, e i legami con le persone sopraccitate con le quali non ha mai avuto nulla a che fare, e che non ha mai assistito a lezioni nei Centri Islamici e non conosce il nominato "al-Fizazi". E che non ha mai raccolto fondi o fatto donazioni, né ha praticato allenamenti militari e non conosce i campi di addestramento

citati nel verbale. E che non ha mai progettato una guerriglia nei quartieri e che non conosce il nominato Bouchaib, e che il suo viaggio era alla volta del Pakistan dove è stato arrestato. E che il verbale era una montatura.

E a proposito della sua deposizione resa presso il Distretto di Polizia Giudiziaria dichiara davanti al G.I.P. che è stata fatta sotto pressione, tortura e paura e che adesso la nega nel modo più assoluto.

Dopo aver ascoltato l'accusato, ha preso la parola il Signor Proc. Gen. che ha esposto i fatti in merito, evidenziando che l'accusato risiedeva in Italia e che aveva viaggiato in Afghanistan... e che i fatti erano certi e bisognava infliggergli il massimo della pena.

Quanto alla difesa ha sostenuto che l'accusa di banda armata è infondata e che il verbale della P.G. è stato manomesso ed il suo contenuto non risulta dichiarato dal suo cliente, artt.293-294-218 del C.P.P., evidenziando che l'art. 293 esige l'accordo che ci siano atti criminali e terroristici, cosa che non risulta in questo caso e che le azioni del suo cliente vanno considerate come attività religiosa visto che l'imputato è musulmano e stava praticando la sua religione.

Secondo il comma 1 dell'art. 218 della legge sul terrorismo il G.I.P. non aveva alcun diritto di perseguire l'accusato per fatti gravi che non sono stati commessi dall'imputato. E che il verbale della P.G. contiene ipotesi, e che non c'è alcun fatto concreto, né la possibilità di provarlo e che il dubbio va a favore dell'accusato, perché non c'è alcun collegamento, né prove, né esplosivi o cose simili e quindi l'innocenza dell'imputato è certa.

Ed è stato l'accusato a parlare per ultimo negando un'altra volta tutte le accuse ed aggiungendo che tutto quello che è stato detto dal suo difensore è vero.

Dopo aver studiato il caso in base al Codice i giurati soprannominati hanno deciso quanto segue:

- che Abou El Kassim è perseguito per i crimini:
  - o costituzione di banda armata con finalità di terrorismo,
  - o tenuta di riunioni senza la precedente autorizzazione,
  - o esercizio di attività in un'associazione non autorizzata,

e ciò secondo la decisione del GIP in data 23/09/2003 ed in applicazione degli art. 293-294-218-1 comma 9 del Codice Penale e degli art. 5 e 8 del [codice] ausiliare per la costituzione delle associazioni, e artt. 3 e 9 dell'ausiliare l'organizzazione delle riunioni pubbliche.

#### Difesa formale

L'avvocato ha basato la sua difesa su due pilastri:

- rifiuto del verbale della P.G., del dossier per il mancato rispetto dell'art. 67 e ciò che segue nel C.P.P., perché i parenti dell'imputato non erano al corrente che quest'ultimo era stato messo in stato di fermo.
- Rifiuto della decisione del G.I.P. e che le dichiarazioni attribuite all'accusato sono illegali secondo l'avvocato che basa la sua difesa sull'art 211 e ciò che segue nel C.P.P..

Per quanto concerne il primo punto: rivedendo il verbale della P.G. che contiene le dichiarazioni dell'accusato, si è evidenziato con parole chiare alla pag.10 che l'imputato è stato messo in stato di fermo a partire dal giorno 10/09/2003 a partire dalle ore 10 del mattino sino al giorno 16/09/2003 alle ore 10 del mattino per presentarlo alla giustizia, dopo aver prolungato questo periodo di 96 ore aggiuntive con autorizzazione del Signor Proc. Gen. del Re presso il Tribunale d'appello di Rabat. E che i parenti sono stati avvisati e che l'accusato ha firmato davanti al tenente della Polizia Giudiziaria, perciò questo punto della difesa non è sostenuto dalla legge e viene respinto.

Per quanto riguarda il secondo punto, occorre riferirsi agli artt. 210 e 211, e ciò che li segue per capire che queste contestazioni si possono avanzare davanti al G.I.P., il quale a sua volta deve trasferirle alla Camera Penale, dopo aver sentito il Procuratore Generale. E visto che l'imputato e la sua difesa non hanno presentato opposizione al momento dell'interrogatorio preliminare e non hanno obiettato alla sua decisione, essa è considerata conforme e priva di ogni vizio. Essendo definitiva e perfetta ciò che l'anticipa e quindi la difesa non si è basata su una corretta interpretazione della legge e la sua istanza è respinta.

#### Nell'oggetto:

poiché l'imputato ha confessato alla Polizia Giudiziaria e davanti al G.I.P. spontaneamente e dettagliatamente di aver effettuato molti allenamenti, che hanno compreso i diversi modi di utilizzo delle armi e degli esplosivi di diverso tipo. E ha aderito alla banda della Jamaâ Islamia Mujaida marocchina che stava pianificando il Jihad per compiere atti terroristici all'interno del Marocco con lo scopo di stabilire uno stato islamico al posto di quello già esistente. E che i suoi membri si sono accordati per compiere atti terroristici all'interno del paese. E ha confessato anche le sue numerose presenze alle riunioni di questo gruppo illegale, cosa che ha contribuito a fargli addebitare le accuse per le quali è perseguito.

Negare le accuse da parte dell'accusato è un tentativo da parte sua di non assumere le conseguenze dei suoi atti, ma le sue confessioni dettagliate e precise [davanti alla Polizia Giudiziaria e al G.I.P.] lo contraddicono e coincidono con la realtà specialmente a riguardo dei suoi spostamenti in Afghanistan, per gli allenamenti militari e quello che riguarda la descrizione precisa che ha fatto del luogo di quella Jamaâ denominata Gruppo Islamico combattente marocchino, e dei nomi dei suoi membri.

- la confessione davanti al G.I.P. è quindi riconosciuta giuridicamente
- la confessione è una delle prove incontestabili e quindi sarà tenuta in considerazione.

Il tribunale dopo aver discusso la faccenda, e tenendo conto delle precedenti considerazioni, si è convinto abbastanza che l'imputato ha commesso i fatti che gli sono stati attribuiti e perciò debba assumersi le proprie responsabilità.

COLPEVOLE per questi motivi

e applicando gli artt. 286 e ciò che segue e 297 e 298 e ciò che segue del C.P.P.

e gli artt. 293 e 294 e 218/1 comma 9 del Codice Penale

e 5 e 8 del [codice] ausiliare per la costituzione delle associazioni

3 e 9 del [codice] ausiliare per l'organizzazione di riunioni, approvato il 15 settembre 1958, che sono stati sostituiti dai [codici] ausiliari del 10/04/1973 e 23/07/2002.

La Camera Penale presso il Tribunale d'appello di Rabat dichiara diffondendo le faccende di terrorismo pubblicamente in comparizione in prima istanza

1 Difesa formale : accettata nella forma, rifiutata nella sostanza

2 Nell'oggetto : colpevolezza dell'accusato per ciò che gli è stato addebitato e lo condanna a 15 anni di carcere duro e rimborso spese,

può interporre appello entro 10gg.

così è deciso...